

Ottava salvaguardia – Legge 232 del 11.11.2016, Bilancio 2017, art. 1, comma 214

Tipologia dei lavoratori	Condizioni e requisiti			Adempimenti
<p>lettera a) - 11.000 beneficiari</p> <p><input type="checkbox"/> lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 223/1991, e successive modificazioni, o ai sensi dell'art. 3 della legge 451/1994</p>	<p><input type="checkbox"/> Con accordi stipulati entro il 31.12.2011</p>		<p><input type="checkbox"/> cessazione attività lavorativa entro il 31.12.2014;</p> <p><input type="checkbox"/> perfezionamento, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti per il diritto a pensione, vigenti prima della legge 214/2011 entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile. Il versamento volontario relativo ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.</p>	<p><input type="checkbox"/> Domanda di certificazione in salvaguardia all'Inps entro il termine di decadenza di 60 giorni dal 1° gennaio 2017, quindi entro e non oltre il 2 marzo 2017;</p> <p><input type="checkbox"/> Domanda di pensione in salvaguardia in ragione della decorrenza.</p>
<p><input type="checkbox"/> Senza accordi entro il 31.12.2011</p>	<p>Lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate, prima della data di licenziamento, dall'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.)</p>	<p>I periodi di sospensione dell'indennità di mobilità con mantenimento dell'iscrizione nella lista (svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo parziale e a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato), intervenuti entro la data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1.1.2017) si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.</p> <p>Ai lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria è concessa, a domanda, la riapertura dei termini dei versamenti relativi ai 36 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, per i quali siano decorsi i termini di pagamento.</p> <p>I lavoratori collocati in mobilità senza accordi entro il 31.12.2011 devono esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, o amministrazione straordinaria speciale).</p>		
<p>lettera b) - 9.200 beneficiari</p> <p><input type="checkbox"/> autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione precedentemente alla data del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario alla data del 6.12.2011</p>			<p><input type="checkbox"/> anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;</p> <p><input type="checkbox"/> perfezionamento diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il 6.1.2019 (84.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).</p>	
<p>lettera c) - 1.200 beneficiari</p> <p><input type="checkbox"/> autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione precedentemente al 4.12.2011 con almeno un contributo obbligatorio per effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 30.11.2013</p>	<p><input type="checkbox"/> alla data del 30.11.2013 non devono aver svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;</p> <p><input type="checkbox"/> perfezionamento diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il 6.1.2018 (72.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).</p>			
<p>lettera d) - 7.800 beneficiari</p> <p><input type="checkbox"/> lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro</p>	<p><input type="checkbox"/> Cessati in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011</p>	<p><input type="checkbox"/> entro il 30.6.2012, anche se hanno svolto, dopo il 30.6.2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;</p> <p><input type="checkbox"/> dopo il 30.6.2012 ed entro il 31.12.2012, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<p><input type="checkbox"/> perfezionamento diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il 6.1.2019 (84.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).</p>	<p><input type="checkbox"/> Domanda di certificazione in salvaguardia alla DTL entro il termine di decadenza di 60 giorni dal 1° gennaio 2017, quindi entro e non oltre il 2 marzo 2017;</p> <p><input type="checkbox"/> Domanda di pensione in salvaguardia in ragione della decorrenza.</p>
<p><input type="checkbox"/> Cessati per risoluzione unilaterale</p>	<p><input type="checkbox"/> nel periodo compreso tra il 1.1.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>			
<p>lettera e) - 700 beneficiari</p> <p><input type="checkbox"/> Lavoratori in congedo, nel corso dell'anno 2011, per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001</p>	<p><input type="checkbox"/> perfezionamento diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il 6.1.2019 (84.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).</p>			<p><input type="checkbox"/> Domanda di pensione in salvaguardia in ragione della decorrenza.</p>
<p>lettera f) - 800 beneficiari</p> <p><input type="checkbox"/> lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione (esclusi agricoli e stagionali) cessati dal lavoro tra il 1.1.2007 e il 31.12.2011</p>	<p><input type="checkbox"/> non riacquistati a tempo indeterminato dopo la cessazione del contratto a termine ;</p> <p><input type="checkbox"/> perfezionamento diritto alla decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima della legge 214/2011, entro il 6.1.2018 (72.mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011).</p>			